



DIREZIONE GESTIONE RISORSE E SERVIZI ISTITUZIONALI
SETTORE SERVIZI TECNICI PER IL PATRIMONIO EDILIZIO

CHIARIMENTI RELATIVI ALLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PRESENTATA AL FINE DI RICEVERE L'INVITO ALLA PROCEDURA NEGOZIATA, AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 2, LETT. B) DELLA L. 120/2020, PER L'AFFIDAMENTO DELL'APPALTO DI ESECUZIONE DEI LAVORI "INTERVENTI DI ADEGUAMENTO ALLE NORME ANTINCENDIO DELLE STRUTTURE DI ATENEО ALL'INTERNO DEL CAMPUS "E. QUAGLIARIELLO"

CHIARIMENTO N. 1 del 03/11/2020

Richiesta: Dovendo partecipare, in caso di invito, alla gara in oggetto come mandataria di RTI in costituendo, siamo a chiedere se anche in fase di manifestazione di interesse sia necessario specificare la forma di partecipazione e l'eventuale società mandante.

Risposta: In riscontro alla richiesta di chiarimento si precisa che, secondo quanto riportato all'art. 8 dell'Avviso di manifestazione di interesse relativo alla procedura in parola, in caso di costituita/constituenda RTI, dovrà essere indicato l'organismo capofila e la dichiarazione di interesse dovrà essere sottoscritta singolarmente da tutti i componenti, allegando copia del documento di identità di ciascuno dei sottoscrittori. Ogni componente dovrà indicare con chi partecipa ed il ruolo di ognuno. Pertanto, dovrà essere caricato sulla piattaforma Tuttogare un unico documento contenente le domande di partecipazione compilate e sottoscritte dai singoli operatori costituenti il RTI.

CHIARIMENTO N. 2 del 04/11/2020

Richiesta: Siamo in possesso della categoria OG 1 IV BIS - OS 30 IV BIS - OG11 III BIS. Si chiede se la categoria OS 3 si può subappaltare per intero.

Risposta: Si conferma che è possibile subappaltare per intero la categoria OS 3.

CHIARIMENTO N. 3 del 04/11/2020

Richiesta: La ditta scrivente chiede se è possibile partecipare alla manifestazione di cui all'oggetto avendo l'OG1 V, la OS30 II che sommata alla OG11 III coprirebbe l'importo richiesto e la OS3 II.

Risposta: Non è possibile raggiungere il requisito richiesto per la partecipazione relativamente alla categoria OS 30, sommando la categoria OS 30 classifica II e la categoria OG 11 classifica III.

CHIARIMENTO N. 4 del 04/11/2020

Richiesta: Premesso che la scrivente intende partecipare alla manifestazione di interesse in ATI formula il seguente quesito: alle domande di partecipazione, rese da entrambi i concorrenti, deve essere allegato anche l'impegno ATI con designazione della capogruppo e rispettive quote di partecipazione?

Risposta: In caso di partecipazione in ATI, ciascun partecipante provvede singolarmente alla compilazione e sottoscrizione della propria domanda di partecipazione; in tale documento ciascun concorrente dichiarerà



DIREZIONE GESTIONE RISORSE E SERVIZI ISTITUZIONALI
SETTORE SERVIZI TECNICI PER IL PATRIMONIO EDILIZIO

l'intenzione di partecipare alla procedura in costituendo ATI, precisando la denominazione ed il ruolo di ognuna e le rispettive quote di partecipazione.

Tali singole domande dovranno poi formare un unico documento, sottoscritto congiuntamente, che verrà poi caricato sulla piattaforma Tuttogare dall'impresa mandataria.

CHIARIMENTO N. 5 del 04/11/2020

Richiesta: Essendo in possesso di attestazione SOA per le seguenti categorie e classifiche: OG1 V - OG11 III BIS ed essendo la categoria OS3 non a qualificazione obbligatoria e subappaltabile al 100%, può essere coperta dalla categoria prevalente?

Si chiede quindi di confermare che sia possibile partecipare con la categoria OG11 III BIS.

Risposta: In riscontro alla richiesta di chiarimento si precisa che, ai sensi dell'art. 12, comma 2 della L.80/2014, la categoria OS 3 è a qualificazione obbligatoria.

Si conferma che è possibile partecipare alla manifestazione di interesse subappaltando interamente la categoria OS3 ad imprese in possesso della relativa qualificazione, in quanto l'importo di tale categoria sarebbe coperto dalla categoria OG1 classifica V posseduta dall'impresa scrivente, la quale, dichiarando il possesso della categoria OG 11 classifica III bis in luogo della categoria OS30 classifica IV, beneficerebbe dell'incremento di un quinto della classifica posseduta, ai sensi dell'art. 61, comma 2 del DPR 207/2010.

CHIARIMENTO N. 6 del 05/11/2020

Richiesta: Lo scrivente costituendo R.T.I., con la presente, richiede conferma circa la possibilità di partecipare alla manifestazione di interesse in oggetto, essendo in possesso delle seguenti qualificazioni:

Impresa Capogruppo: OG1 Classifica VII e OG11 Classifica III

Impresa Mandante: OG11 Classifica I e OS30 Classifica II

In questo caso la categoria OS3, interamente subappaltabile, sarebbe subappaltata e coperta tramite la qualificazione nella categoria prevalente, mentre la categoria OS30 sarebbe coperta dalla qualificazione in OG11 III Classifica posseduta dalla Capogruppo (che di per se già sarebbe sufficiente, in considerazione che il 30% della categoria OS30 sarebbe comunque subappaltabile) e dall'aggiunta della qualificazione in OS30 Classifica II e OG11 Classifica I posseduta dalla Mandante.

Chiediamo conferma circa la possibilità di procedere alla partecipazione come sopra indicato, in quanto non riteniamo corretta la risposta al quesito n. 03 del 04/11/2020 da Voi formulata sul portale di gara.

Risposta: Si precisa che non è possibile ricoprire il requisito richiesto per la categoria OS30 con le modalità indicate da Codesto operatore economico.

A tal proposito, si conferma quanto riportato al chiarimento n. 3 del 04/11/2020, anche con riferimento al parere ANAC n. 190 del 21/11/2012 che tratta lo specifico tema e in proposito afferma: "... in virtù del principio di assorbimento della categoria speciale OS30 nella categoria generale OG11. Quest'ultimo, infatti, non consente simile "operazione matematica", ma sta semplicemente ad indicare che il possesso della qualifica OG11 può determinare la capacità di eseguire i lavori propri delle categorie assorbite (cfr. AVCP parere del 6.32008, n. 74 e determinazione del 7.5.2002 n.8). Tanto è vero che l'art. 79, comma 16, DPR 207/2010 nel codificare tale principio chiarisce che "l'impresa qualificata nella categoria OG11 può eseguire i lavori in ciascuna delle categorie OS3, OS28 e OS30 per la classifica corrispondente a quella posseduta". In altri termini se la OMISSIS



DIREZIONE GESTIONE RISORSE E SERVIZI ISTITUZIONALI
SETTORE SERVIZI TECNICI PER IL PATRIMONIO EDILIZIO

avesse avuto la qualifica per la OG11, classe II, avrebbe potuto svolgere i lavori afferenti alla categoria OS30 classe II”.

Si rimanda anche alla sentenza del TAR Palermo n. 263/2006 nella quale viene affermato: “... da tale presupposto della ritenuta equivalenza derivi l'impossibilità di “cumulare”, ai fini di raggiungere i limiti minimi di qualificazione richiesti dal bando, la qualificazione in categoria OG11 con quelle nelle categorie OS; ed invero, così facendo, le imprese beneficerebbero di una “duplicazione” di qualificazione comunque riferita (in OG11 ed in OSx) alla esecuzione del medesimo lavoro”.

Codesto operatore economico può partecipare alla presente procedura subappaltando il 100% della categoria OS 3 ed il 30% della categoria OS 30 ad operatori economici in possesso delle relative qualificazioni e coprire il requisito richiesto per la categoria OS30, cumulando la qualificazione OG11 classifica III della mandataria e la qualificazione OG11 classifica I posseduta dalla mandante.

CHIARIMENTO N. 7 del 05/11/2020

Richiesta: In caso di ATI per la categoria OG1 la domanda di partecipazione è unica o ogni impresa compilerà il modulo per conto proprio? E' possibile partecipare in ATI per coprire per intero la categoria OG1?

Risposta: In relazione alla prima domanda si rimanda alla risposta al chiarimento n. 4. In risposta al secondo quesito posto, si conferma che, ai sensi dell'art. 92, comma 2 del DPR 207/2010, è possibile costituire un'ATI di tipo orizzontale per coprire per intero la categoria prevalente, purché i requisiti di qualificazione economico-finanziari e tecnico-organizzativi richiesti siano posseduti dalla mandataria o da un'impresa consorziata nella misura minima del 40 % e la restante percentuale cumulativamente dalle mandanti o dalle altre imprese consorziate ciascuna nella misura minima del 10 %. La mandataria in ogni caso assume i requisiti in misura percentuale superiore rispetto a ciascuna delle mandanti.

CHIARIMENTO N. 8 del 05/11/2020

Richiesta: Siamo in possesso di Categoria OG1 cl. IV, OG11 cl. IV, OS3 cl. I, OS28 cl. II ed OS30 cl. III, possiamo partecipare in modo singolo ricorrendo all'Istituto di Avvalimento al fine di raggiungere la Categoria OG1 cl. IV-Bis richiesta?

Risposta: Si conferma che è possibile partecipare alla procedura singolarmente ricorrendo all'istituto dell'avvalimento per la categoria prevalente.

CHIARIMENTO N. 9 del 06/11/2020

Richiesta: Si richiede se la scrivente impresa in possesso SOA con categorie: OG1 - I, OG11 - IIIbis, OS30 - IVbis, possa partecipare in RTI da costituire di tipo Misto con impresa in possesso di SOA con categoria OG1 - IV.

Risposta: L'impresa scrivente non può assumere il ruolo di mandataria dell'RTI a costituirsi in quanto, ai sensi dell'art. 92, comma 2 del DPR 207/2010, “i requisiti di qualificazione economico-finanziari e tecnico-organizzativi richiesti nel bando di gara per l'impresa singola devono essere posseduti dalla mandataria o da un'impresa consorziata nella misura minima del 40 per cento e la restante percentuale cumulativamente dalle mandanti o dalle altre imprese consorziate ciascuna nella misura minima del 10 per cento ...



DIREZIONE GESTIONE RISORSE E SERVIZI ISTITUZIONALI
SETTORE SERVIZI TECNICI PER IL PATRIMONIO EDILIZIO

Nell'ambito dei propri requisiti posseduti, la mandataria in ogni caso assume, in sede di offerta, i requisiti in misura percentuale superiore rispetto a ciascuna delle mandanti con riferimento alla specifica gara".

CHIARIMENTO N. 10 del 06/11/2020

Richiesta: Vi chiediamo se è possibile partecipare in A.T.I. verticale da costituire con le presenti categorie:

- Capogruppo/Mandataria OG1 classe 5° e OG11 classe 3°bis;
- Mandante OG1 classe 3°bis e OS30 classe 3° o bisogna costituire necessariamente una A.T.I. Mista?

Contestualmente si richiede altresì se è possibile subappaltare per intero (al 100%) la categoria OS30 classe 2°?

Risposta: L'impresa da Voi indicata come mandataria, con le qualificazioni possedute, potrebbe partecipare singolarmente, dichiarando di subappaltare interamente la categoria OS3 ad impresa in possesso della relativa qualificazione.

Si precisa che non è possibile ricoprire il requisito richiesto per la categoria OS30 cumulando la qualificazione OG11 classifica III posseduta dalla mandataria con la qualificazione OS 30 della mandante (per maggiori dettagli si rimanda ai chiarimenti n. 3 e 6). Pertanto, non è possibile partecipare alla presente procedura nella composizione indicata da codesto operatore economico.

CHIARIMENTO N. 11 del 06/11/2020

Richiesta: Si richiede se la scrivente impresa in possesso SOA con categorie: OG1 - I, OG11 - IIIbis, OS30 - IVbis, possa partecipare come Mandante in RTI da costituire di tipo Misto con impresa Mandataria in possesso di SOA con categoria OG1 - IV.

Risposta: Ai sensi dell'art. 92, comma 2 del DPR 207/2010, volendo costituire un ATI di tipo orizzontale, la mandante deve essere in possesso almeno del 10% del requisito richiesto per la categoria OG1 (€ 316.252,97). Nel caso di specie la mandante, possedendo la classifica I nella categoria OG1 (€ 258.000 o € 309.600 usufruendo dell'incremento di un quinto di cui all'art 61, comma 2 del DPR 207/2010), non copre tale percentuale e pertanto la composizione da Voi indicata non può partecipare alla presente procedura in quanto non soddisfa i requisiti richiesti.

CHIARIMENTO N. 12 del 09/11/2020

Richiesta: Dovendo partecipare alla manifestazione di interesse in oggetto indicata in costituenda A.T.I., si chiede di voler chiarire se è consentito predisporre due distinte domande di partecipazione (una per la capogruppo e l'altra per la mandante), ciascuna firmata digitalmente dai rispettivi legali rappresentanti e successivamente inserire le stesse in una cartella "zippata", sottoscritta digitalmente dagli stessi soggetti, ovvero se le singole istanze debbano essere collazionate in un unico, singolo file, con i due documenti di identità.

Risposta: Le singole domande di partecipazione devono essere unite in un unico file che dovrà essere firmato digitalmente dai due operatori economici e dovrà contenere i due documenti di identità.